



Tribunale Ordinario di Prato

sezione civile – fallimenti e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
dott. Enrico Capanna	Giudice relatore
dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura fallimentare iscritta al n. r.g. **45/2022**.

visti gli atti del fallimento indicato a margine;

letta l'istanza del Curatore fallimentare, con la quale è stata chiesta la chiusura della procedura fallimentare essendo stata data piena esecuzione al decreto del Giudice Delegato, con cui è stato approvato il riparto parziale ed ordinato il pagamento delle quote di spettanza dei singoli creditori;

presto atto che, come emerge dalle dichiarazioni del curatore, l'attività liquidatoria residua è sospesa fino alla definizione dei seguenti giudizi:

Tribunale di Prato, procedimento R.G. L.G. n. 38/2025, avente ad oggetto "*procedura di l.g. a carico di Studio Elabor s.n.c. di Bachì Alessandra & C. e dei soci Alessandra e Piero Bachì*".

rilevato che il Curatore ha provveduto a gli opportuni accantonamenti per le spese relative al citato contenzioso;

sentito il Giudice Delegato

ritenuto, quindi, che l'istanza merita accoglimento

visto gli artt.118, co. 1 n.3 e co. 2, e 119 l.f.

P.Q.M.

DICHIARA chiuso il fallimento “STUDIO AL.PI. SRLS” con pendenza di giudizi.

DISPONE che alle eventuali ulteriori risorse acquisite dopo la chiusura per effetto di provvedimenti definitivi segua:

- a) la liquidazione del compenso aggiuntivo per il curatore, previa approvazione del rendiconto relativo alla gestione post chiusura anticipata, nelle forme dell'art. 116 l.f.;
- b) il riparto delle somme acquisite tra i creditori, secondo l'ordine dei privilegi, ai sensi degli artt. 110 e ss. l.f.;

DISPONE che il curatore mantenga la legittimazione processuale nei giudizi pendenti specificatamente individuati nella parte motiva, che vanno proseguiti con la produzione in giudizio del presente decreto, anche nei successivi gradi e stati, comprensivi dell'eventuale fase esecutiva (ove necessaria per la soddisfazione del credito);

Autorizza il curatore a:

- a) a mantenere il conto corrente intestato alla procedura;
- b) a mantenere la PEC della procedura e il contratto con Astalegale per il periodo necessario;
- c) a procedere, in esito alla definizione anche in primo grado, dei giudizi oggi pendenti, alle necessarie attività recuperatorie, pure in via coattiva e, se necessario, con azioni revocatorie nei confronti del debitore, sotto la direzione del Giudice Delegato;

DISPONE che il curatore relazioni ogni sei mesi al giudice delegato circa lo stato del contenzioso e in ordine ad ogni circostanza rilevante, anche ai fini della sollecita definizione della procedura, residuando in capo al collegio i poteri di cui agli artt. 37 e 116 co. 4 l.f.;

DICHIARA applicabili alla fase post-chiusura le norme della legge fallimentare non incompatibili con la ratio legis del novellato art. 118 co. 2 l. fall. e quindi autorizza i curatori a non richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Impese.

Manda al Cancelliere per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 17 L.F. precisando nel Registro Imprese che la chiusura è disposta ai sensi del novellato art. 118 comma 2 l.f. in pendenza di giudizi.

Prato, 26/11/2025

Il Presidente

dott.ssa Lucia Schiaretti